
Patronato Acli:

**atti normativi che ne
autorizzano e ne regolano
il funzionamento
in Italia e all'estero**

- **decreto costitutivo**
- **statuto**
- **regolamento di attuazione**
- **la nuova legge di riforma**

PATRONATO ACLI:

**ATTI NORMATIVI
CHE NE AUTORIZZANO
E NE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO
IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Sommario

| | |
|--|----|
| Presentazione | 2 |
| Il Decreto costitutivo | 3 |
| Il nuovo Statuto | 4 |
| Il Regolamento di attuazione dello Statuto | 24 |
| La nuova legge di riforma dei Patronati | 43 |
| Il Decreto 764/94 | 59 |

 **Informazioni
Sociali** 3 - 2003

Redazione:

Via G. Marcora, 18/20 - 00153 Roma - Tel. 065840518
Fax 065840655 - E-mail: servizio.pubblicazioni@patronato.acli.it


Coordinamento di redazione: Marco Grossi

chiuso in redazione il 20 settembre 2003

PRESENTAZIONE

Con l'approvazione del regolamento si è conclusa la prima fase del ciclo di autoriforma del Patronato Acli che ha preso le mosse dalla legge di riforma dei patronati e che si inserisce tuttavia in processi di rinnovamento del servizio in atto da tempi più lontani. Per altro l'esigenza del cambiamento cammina di pari passo con la rinnovata attenzione della nostra associazione ai temi del welfare rispetto al quale la funzione delle ACLI e del servizio di patronato è pienamente inserita sul versante della promozione sociale e della tutela dei diritti.

Ma le regole, anche se rinnovate, da sole non sono sufficienti a produrre cambiamenti organizzativi e di comportamento. Per queste ragioni l'attuazione dei nuovi strumenti normativi sarà accompagnata da percorsi formativi per tutti i livelli dirigenziali.



Per questo riteniamo utile dedicare questo numero di Informazioni alla pubblicazione dello Statuto del Patronato Acli e del regolamento di attuazione. Cogliamo l'occasione per pubblicare anche la legge di riforma n. 152 del 30.3.2001 ed anche il decreto 764/94 che, pur abrogato, continua a rimanere in vigore in attesa della sua sostituzione con quello nuovo. Come è noto, non è ancora stato approvato.

Si tratta, com'è evidente, di documentazione essenziale per i rapporti esterni nei confronti dei cittadini e delle istituzioni di riferimento ed anche per i rapporti e le regole di comportamento interne.

Lo strumento è messo a disposizione dei dirigenti politici dell'Associazione e del Patronato oltre che dei dirigenti tecnici e degli operatori.

Il Direttore Generale

Il V. Presidente delegato



IL DECRETO COSTITUTIVO DEL PATRONATO ACLI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per il lavoro e la previdenza sociale

VISTO il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804:

CONSIDERATO che le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani hanno presentato domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 del predetto Decreto legislativo, dell'Istituto di patronato e di assistenza da esse costituito;

CONSIDERATO che lo Statuto risponde ai requisiti richiesti e che sussistono altresì le condizioni stabilite dal predetto Decreto legislativo per l'approvazione:

DECRETA

E' approvata, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione del Patronato delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani per i servizi sociali dei lavoratori, retto dallo Statuto, allegato al presente decreto, composto di n. 33 articoli.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro
A. FANFANI

(Pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1948)

IL NUOVO STATUTO DEL PATRONATO ACLI *

Articolo 1

Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI).

Il Patronato ACLI, in coerenza con gli indirizzi e le finalità statutarie delle A.C.L.I., promuove i diritti, tutela e assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi.

In attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base della vita associativa delle A.C.L.I., il Patronato ACLI svolge le proprie attività attraverso autonome strutture, articolate a livello regionale e provinciale, costituite dai rispettivi livelli territoriali dell'Associazione promotrice.

Al Patronato ACLI, con il consenso della Direzione Nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, possono aderire altri Enti e Associazioni che, con proprio contributo finanziario, intendano concorrere alle attività sociali o ritengano di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI.

Il Patronato ACLI ha Sede legale in Roma ed opera sul territorio nazionale, dell'Unione Europea ed all'estero.

Articolo 2

Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito quale persona giuridica di diritto privato e svolge, senza finalità di lucro, un servizio di pubblica utilità.

* *Approvato dal Comitato Direttivo Centrale del Patronato Acli il 24 gennaio 2002
Ratificato dal Consiglio Nazionale delle ACLI il 26 gennaio 2002
Approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 21 maggio 2002*

Il Patronato ACLI:

- a. tutela ed assiste i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, per il pieno rispetto dei propri diritti in ordine a quanto previsto dalle norme in materia di: previdenza; assistenza sociale e sanitaria; lavoro; mercato del lavoro e disoccupazione; risparmio previdenziale; diritto di famiglia e delle successioni; dei minori e delle persone anziane; pari opportunità e fisco;
- b. promuove attività di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri, in particolare stato di bisogno; a tal fine interviene sugli organi smi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;
- c. diffonde tra i lavoratori, i datori di lavoro ed i cittadini, italiani e stranieri, la conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di prevenzione dei rischi per la salute fisica e psichica anche nei luoghi di lavoro, promuovendo forme di collaborazione per la loro corretta applicazione;
- d. promuove l'interesse dei lavoratori e dei cittadini, italiani e stranieri, sui problemi della previdenza, della sicurezza sociale e delle varie forme di risparmio, anche attraverso lo svolgimento di attività di ricerca, indagini, studi, convegni, seminari, incontri, pubblicazioni;
- e. opera per la tutela della salute quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività;
- f. svolge, anche in collaborazione e con il sostegno di altri organismi ed istituzioni, pubbliche e private, azione educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, della promozione dei diritti del lavoro, nonché attività di orientamento, preparazione e aggiornamento professionale;
- g. assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nello sviluppo di rapporti, risoluzione di controversie ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, al fine di conseguire i benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi;
- h. tutela i lavoratori e i cittadini italiani all'estero, nell'ambito della normativa italiana ed internazionale ed in conformità alle disposizioni che regolano l'attività di patrocinio nel campo dell'emigrazione;
- i. realizza ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi che sono demandati dalla Associazione promotrice o dalle sue articolazioni, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche e private,

anche avvalendosi delle strutture o dell'opera di organismi all'uopo costituiti nell'ambito delle finalità delle A.C.L.I..

Articolo 3

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo due, il Patronato ACLI svolge le funzioni e le attività previste dalla Legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni.

Il Patronato ACLI svolge inoltre le attività istituzionali dell'Associazione promotrice ad esso demandate ai sensi della predetta legge.

L'assistenza del Patronato ACLI nei riguardi dei lavoratori e dei cittadini è gratuita per tutte le pratiche necessarie al conseguimento di prestazioni regolate dal finanziamento pubblico dei Patronati, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 4

Il Patronato ACLI rappresenta il lavoratore e il cittadino, italiano o straniero, che gli abbia rilasciato mandato, avanti agli organi amministrativi e conciliativi e assicura, con le modalità previste nel successivo comma, la tutela giurisdizionale per il conseguimento dei diritti e delle prestazioni indicati agli articoli due e tre.

La tutela in sede giurisdizionale viene assicurata nel rispetto delle disposizioni della Legge 30 marzo 2001 n.152, mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in giudizio, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

Il Patronato ACLI svolge la propria attività nei confronti di chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'Associazione promotrice.

Articolo 5

Il Patronato ACLI svolge i compiti di cui al presente Statuto attraverso la Sede nazionale e le Sedi regionali e provinciali, costituite localmente dalle strutture regionali e provinciali dell'Associazione promotrice.



Le sedi zionali ed i segretariati sociali sono strutture decentrate delle Sedi provinciali.

L'attività nell'Unione Europea ed all'estero viene svolta mediante organismi costituiti dall'Associazione promotrice nei rispettivi Stati, ovvero mediante organismi promossi direttamente dalla Sede nazionale del Patronato ACLI, nel rispetto della legislazione del paese in cui operano e nell'ambito della normativa prevista dalle convenzioni internazionali. I rapporti tra il Patronato ACLI e detti organismi sono regolati da apposite convenzioni.

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Patronato ACLI collabora all'estero anche con organismi ed istituzioni che svolgono attività di tutela ed assistenza in favore di cittadini italiani all'estero.

Le strutture in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero operano secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 6

La Sede nazionale del Patronato ACLI:

- a. promuove, programma e regola le attività del Patronato;
- b. garantisce l'uniformità di indirizzo strategico e ne controlla l'andamento;
- c. stipula accordi e convenzioni nazionali ed estere;
- d. espone attività di indirizzo, di consulenza tecnica e di servizio a favore delle strutture del Patronato in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero;
- e. svolge ricerche, realizza studi e provvede a pubblicazioni con riferimento ai propri compiti statutari;
- f. rappresenta i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, nei rapporti con gli Istituti e le Amministrazioni centrali e assicura, con le modalità di legge, la tutela avanti agli organi giurisdizionali centrali.

Articolo 7

Sono organi della Sede nazionale:

- a. il Comitato Direttivo nazionale;
- b. la Presidenza nazionale;
- c. il Presidente nazionale;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Il Comitato Direttivo nazionale è composto:

- a. dai membri della Presidenza nazionale;
- b. da 20 membri nominati dalla Direzione Nazionale delle A.C.L.I., di cui almeno dodici scelti tra i rappresentanti delle Sedi territoriali italiane ed estere.

Fa parte del Comitato Direttivo nazionale a titolo consultivo il Direttore Generale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche nel Comitato Direttivo nazionale sono gratuite.

I componenti del Comitato Direttivo nazionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Nazionale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Direzione nazionale delle A.C.L.I.

Presiede il Comitato Direttivo nazionale il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 9

Il Comitato Direttivo nazionale:

- a. approva le modifiche al presente Statuto e ne chiede la ratifica al Consiglio Nazionale delle A.C.L.I.;
- b. approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- c. definisce gli obiettivi ed approva i piani e i programmi generali di attività, nel quadro delle linee generali e degli indirizzi dell'Associazione promotrice;
- d. approva il bilancio del Patronato ACLI entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- e. prende atto dei bilanci approvati dalle Sedi regionali e provinciali e ne provvede all'unificazione in sede nazionale;
- f. nomina, su proposta della Presidenza nazionale, il Direttore generale;

- g.** indica le linee, i criteri e le modalità per la valorizzazione e gestione delle risorse umane e per la regolamentazione del trattamento economico e normativo del personale del Patronato ACLI e ne ratifica le norme contrattuali collettive;
- h.** ratifica le convenzioni con le Confederazioni e le Associazioni che chiedono di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI;
- i.** approva la costituzione delle Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI;
- j.** può costituire uffici in Italia ed all'estero;
- k.** convoca la Consulta dei Presidenti regionali del Patronato A.C.L.I. con finalità di coordinamento, implementazione, integrazione e confronto sulle attività e sui programmi del Patronato;
- l.** delibera su ogni altra questione sottoposta dalla Presidenza;
- m.** esegue i provvedimenti richiesti dall'Autorità tutoria.

Articolo 10

La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di tre membri, nominati dalla Direzione nazionale delle A.C.L.I.

Partecipa a titolo consultivo alle riunioni della Presidenza il Direttore Generale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

La Presidenza nazionale:

- a.** elabora il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo nazionale;
- b.** definisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo nazionale;
- c.** pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati;
- d.** regola i rapporti con Enti, organismi istituzionali e sociali a configurazione nazionale;
- e.** adotta, su proposta del Direttore Generale, i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede nazionale, compresi quelli relativi a l'assunzione, al licenziamento ed ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale della Sede medesima;

- f.** nomina, su proposta del Direttore Generale, i responsabili dei servizi e delle strutture della Sede nazionale;
- g.** approva, sentito il Direttore Generale, la proposta di nomina dei Direttori provinciali, dei Direttori regionali e dei responsabili delle Sedi estere;
- h.** dispone eventuali controlli in merito alla attività delle sedi territoriali;
- i.** coordina gli obiettivi, i piani ed i programmi di attività delle Sedi regionali e provinciali;
- j.** nomina i consulenti medico e legale della Sede nazionale;
- k.** adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo nazionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 11

Il Presidente nazionale è il Presidente nazionale delle ACLI ovvero un altro membro della Presidenza nazionale delle ACLI dalla stessa designato. Il Presidente nazionale può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente nazionale:

- a.** rappresenta legalmente, anche in giudizio, il Patronato ACLI, per le questioni di interesse nazionale ed internazionale ed in ogni rapporto di competenza della Sede nazionale;
- b.** sovrintende allo sviluppo e alla gestione del Patronato;
- c.** convoca e presiede la Presidenza e il Comitato Direttivo nazionale, predisponendone gli argomenti all'ordine del giorno;
- d.** cura, unitamente al Direttore Generale, la gestione amministrativa e l'attuazione di piani e programmi adottati dalla Presidenza;
- e.** sottoscrive le convenzioni di interesse nazionale ed internazionale;
- f.** garantisce i rapporti con gli organi nazionali delle A.C.L.I.;
- g.** adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza della Presidenza nazionale, salvo riferirne alla prima riunione per la ratifica.

Articolo 12

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo nazionale, su proposta della Presidenza nazionale del Patronato, sentita la Presidenza nazionale delle A.C.L.I..

Il Direttore Generale sovrintende:

- a. alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI ed al suo funzionamento tecnico, amministrativo e gestionale;
- b. all'opera dei Direttori regionali e dei Direttori provinciali, assicurando l'unità e l'omogeneità dell'attività di patrocinio;
- c. al funzionamento dei servizi, all'opera del personale dipendente, anche sotto il profilo disciplinare, e dei consulenti della Sede nazionale.

Cura altresì l'esecuzione delle deliberazioni degli organi nazionali che ineriscono le sue responsabilità, e formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di organizzazione delle attività, assunzione, formazione e promozione del personale, di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a configurazione nazionale.

Articolo 13

Il Consiglio Regionale delle A.C.L.I. costituisce, nella regione di sua competenza, la Sede regionale del Patronato ACLI.

La costituzione della Sede regionale deve essere approvata dal Comitato Direttivo nazionale.

La Sede regionale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo due, coordina la pianificazione e lo sviluppo dei programmi inerenti le attività delle Sedi provinciali, coerentemente con gli obiettivi definiti dagli organi nazionali e promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'attività delle Sedi provinciali.

Assolve inoltre compiti inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della Regione.

La Sede regionale può realizzare collaborazioni e stipulare accordi e convenzioni utili al raggiungimento dei fini statutari con organismi ed istituzioni di livello regionale.

Le Sedi provinciali di Trento e di Bolzano hanno le medesime prerogative della Sede regionale.

Articolo 14

Sono organi della Sede regionale:

- a. il Comitato Direttivo regionale;
- b. la Presidenza regionale;
- c. il Presidente regionale;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo regionale è composto dai componenti della Presidenza regionale e dai Presidenti o Vice Presidenti delegati provinciali.

Fa parte del Comitato Direttivo regionale a titolo consultivo il Direttore regionale, che assume la funzione di Segretario del Comitato e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo regionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche nel Comitato Direttivo regionale sono gratuite.

I membri del Comitato Direttivo regionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso regionale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Decadono qualora cessino dalla carica per cui sono stati designati.

Presiede il Comitato Direttivo regionale il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 16

Il Comitato Direttivo regionale:

- a. definisce gli obiettivi ed approva i piani ed i programmi regionali di attività, nel quadro delle linee e degli indirizzi dell'Associazione promotrice ed in coerenza con i piani ed i programmi di attività predisposti dalla Sede nazionale;

- b.** definisce e promuove attività di interesse regionale con riferimento ai compiti previsti dall'articolo due del presente Statuto, anche in ambito socio-assistenziale e sanitario, nonché in tema di immigrazione, lavoro e famiglia;
- c.** coordina gli obiettivi, i piani ed i programmi di attività delle Sedi provinciali;
- d.** definisce i piani di aggiornamento e formazione degli operatori delle Sedi territoriali nell'ambito dei programmi generali predisposti dalla Sede nazionale;
- e.** approva il bilancio della Sede regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- f.** nomina, su proposta della Presidenza regionale, il Direttore regionale;
- g.** approva il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Sede regionale del Patronato ACLI, sulla base delle norme contrattuali collettive nazionali;
- h.** autorizza le assunzioni di personale dipendente della Sede regionale, su proposta del Direttore regionale, nel quadro delle linee e degli indirizzi della Sede nazionale;
- i.** nomina, su proposta del Direttore regionale, i consulenti medico e legale della Sede regionale;
- j.** regola i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le istituzioni pubbliche e private e con i datori di lavoro in ambito regionale, autorizzando la sottoscrizione di convenzioni ai sensi di legge;
- k.** delibera su ogni altra questione sottoposta dalla Presidenza.

Articolo 17

La Presidenza regionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di tre membri, nominati dalla Presidenza regionale delle A.C.L.I..

I membri della Presidenza regionale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Regionale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Presidenza regionale delle A.C.L.I..

Alle riunioni della Presidenza regionale partecipano, a titolo consultivo, il Direttore regionale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

La Presidenza regionale:

- a.** elabora il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro in ambito regionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale;
- b.** predispone il bilancio della Sede regionale ed i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo regionale;
- c.** pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati;
- d.** adotta i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede regionale, compresi quelli relativi all'assunzione, al licenziamento e ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale dipendente della Sede medesima;
- e.** propone al Comitato Direttivo regionale le linee operative per il coordinamento della pianificazione, delle strategie organizzative e produttive e ne cura l'attuazione;
- f.** Elabora i piani di aggiornamento e di formazione del personale operante in ambito regionale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo regionale e ne cura l'attuazione;
- g.** propone al Comitato Direttivo regionale la nomina del Direttore regionale, sentita la Presidenza regionale delle A.C.L.I., d'intesa con la Presidenza nazionale del Patronato ACLI;
- h.** adotta, in casi d'urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo regionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 18

Il Presidente regionale del Patronato è il Presidente regionale delle A.C.L.I. ovvero un altro membro della Presidenza regionale delle A.C.L.I. da questa designato. Il Presidente regionale può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente regionale:

- a.** rappresenta legalmente, anche in giudizio, la Sede regionale e ne sovrintende alla gestione;

- b.** convoca e presiede la Presidenza e il Comitato Direttivo regionale, predisponendone l'ordine del giorno;
- c.** cura, unitamente al Direttore regionale, la gestione amministrativa della Sede;
- d.** sottoscrive le convenzioni nell'ambito della propria competenza territoriale;
- e.** garantisce i rapporti con gli organi regionali delle A.C.L.I.;
- f.** adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza della Presidenza regionale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Articolo 19

Il Direttore regionale è nominato dal Comitato Direttivo regionale.

Il Direttore regionale:

- a.** sovrintende alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI a livello regionale, all'opera del personale dipendente e dei consulenti della Sede regionale, assicurandone funzionalità operativa ed unità di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle linee e delle direttive definite dal Comitato Direttivo regionale e dalla Sede nazionale;
- b.** formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di riorganizzazione delle attività della Sede regionale e delle relative responsabilità, di assunzione, formazione e promozione del personale, di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a carattere regionale;
- c.** opera in rapporto con le Sedi provinciali per promuovere le iniziative rivolte a sviluppare le potenzialità tecnico-operative delle Sedi provinciali, alla loro promozione e qualificazione, nonché alla formazione e all'aggiornamento degli operatori;
- d.** cura e trasmette alla Sede nazionale la rendicontazione ed i dati tecnici dell'attività della Sede regionale;
- e.** cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo regionale e della Presidenza regionale.

Articolo 20

Il Consiglio Provinciale delle A.C.L.I. costituisce, nella provincia di sua competenza, la Sede provinciale del Patronato ACLI.

La costituzione della Sede provinciale deve essere approvata dal Comitato Direttivo nazionale, sentita la Presidenza regionale.

La Sede Provinciale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo due, svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo tre del presente Statuto.

Essa svolge altresì compiti di gestione, pianificazione e di coordinamento delle strutture esistenti nel proprio territorio.

La Sede Provinciale può realizzare collaborazioni e stipulare accordi e convenzioni utili al raggiungimento dei fini statutari con organismi ed istituzioni nell'ambito del territorio di competenza.

La Sede regionale di Aosta ha le medesime prerogative della Sede provinciale.

Articolo 21

Sono organi della Sede provinciale:

- a. il Comitato Direttivo provinciale;
- b. il Presidente provinciale;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 22

Il Comitato Direttivo provinciale è composto:

- a. dal Presidente e dal Vice Presidente;
- b. da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dalla Presidenza provinciale delle A.C.L.I..

Fa parte del Comitato Direttivo provinciale a titolo consultivo il Direttore provinciale, che assume la funzione di Segretario e ne redige i verbali delle riunioni.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo provinciale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche nel Comitato Direttivo provinciale sono gratuite.

I membri del Comitato Direttivo provinciale durano in carica fino alla celebrazione del Congresso Provinciale delle A.C.L.I. e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. Essi decadono in caso di nuova elezione della Presidenza provinciale delle A.C.L.I..

Presiede il Comitato Direttivo provinciale il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 23

Il Comitato Direttivo provinciale:

- a. definisce gli obiettivi ed approva i piani ed i programmi di attività a livello provinciale, nel quadro delle linee e degli indirizzi dell'Associazione promotrice ed in coerenza con i piani e i programmi di attività predisposti dalla Sede nazionale e regionale.
- b. approva il bilancio della Sede provinciale entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- c. nomina, su proposta del Presidente provinciale del Patronato, il Direttore provinciale;
- d. approva il trattamento economico e normativo del personale dipendente dalla Sede provinciale del Patronato ACLI, in applicazione delle norme contrattuali collettive nazionali;
- e. autorizza le assunzioni di personale dipendente della Sede provinciale, su proposta del Direttore provinciale, nel quadro delle linee e degli indirizzi della Sede nazionale;
- f. nomina, su proposta del Direttore provinciale, i consulenti medico e legale della Sede provinciale;
- g. delibera sulle questioni riguardanti il funzionamento della Sede provinciale, delle Sedi zonali e dei Segretariati Sociali nonché in merito alla collaborazione dei consulenti e su ogni altra questione sottoposta dal Presidente;
- h. regola i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con istituzioni pubbliche e private e con i datori di lavoro in ambito provinciale e locale, autorizzando la sottoscrizione di convenzioni ai sensi di legge;
- i. delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

Articolo 24

Il Presidente provinciale del Patronato ACLI è il Presidente provinciale delle A.C.L.I. ovvero un altro membro della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. da questa designato. La Presidenza provinciale delle A.C.L.I. può nominare anche il Vice Presidente al quale il Presidente provinciale del Patronato può delegare proprie funzioni.

Il Presidente provinciale:

- a. rappresenta legalmente, anche in giudizio, la Sede provinciale e ne sovrintende alla gestione;
- b. elabora, unitamente al Direttore provinciale, il piano annuale di sviluppo ed i programmi di lavoro in ambito provinciale da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo provinciale;
- c. predispone i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato Direttivo provinciale;
- d. pone in essere le azioni necessarie per dare attuazione ai programmi di lavoro ed ai provvedimenti adottati, unitamente al Direttore provinciale;
- e. adotta, su proposta del Direttore provinciale, i provvedimenti inerenti l'organizzazione e lo sviluppo delle attività della Sede provinciale, compresi quelli relativi all'assunzione, al licenziamento e ad ogni altra deliberazione riguardante la gestione del personale dipendente della Sede medesima;
- f. propone al Comitato Direttivo provinciale la nomina del Direttore provinciale, sentita la Presidenza provinciale delle ACLI, la Presidenza regionale del Patronato Acli, d'intesa con la Presidenza nazionale del Patronato ACLI;
- g. convoca e presiede il Comitato Direttivo provinciale, predisponendone l'ordine del giorno;
- h. cura, unitamente al Direttore provinciale, la gestione amministrativa della Sede;
- i. vigila sul funzionamento dei Segretariati Sociali e delle Sedi zonali;
- j. sottoscrive le convenzioni nell'ambito della propria competenza territoriale;
- k. segue, per le sue competenze, l'applicazione dei provvedimenti necessari al regolare svolgimento dei servizi, in coerenza con i piani ed i programmi di attività predisposti dalla Sede regionale e nazionale;
- l. garantisce i rapporti con gli organi provinciali delle A.C.L.I.;

- m.** adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo provinciale, salvo riferirne per la ratifica nella prima riunione.

Articolo 25

Il Direttore provinciale è nominato dal Comitato Direttivo provinciale.

Il Direttore provinciale:

- a.** sovrintende alle funzioni ed alle attività del Patronato ACLI a livello provinciale, all'opera del personale dipendente, dei Promotori sociali volontari e dei consulenti della Sede provinciale, assicurandone funzionalità operativa ed unità di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle linee e delle direttive definite dal Comitato Direttivo provinciale, dalla Sede nazionale e regionale;
- b.** è responsabile della gestione tecnica ed organizzativa dell'attività e cura l'aggiornamento del personale;
- c.** cura, unitamente al Presidente provinciale, l'attuazione di piani e programmi;
- d.** formula agli organi competenti proposte in materia di programmi di sviluppo e di riorganizzazione delle attività in ambito provinciale e delle relative responsabilità; di assunzione, formazione e promozione del personale; di accordi e convenzioni con Enti ed organismi istituzionali e sociali a carattere provinciale;
- e.** cura e trasmette alla Sede nazionale la rendicontazione ed i dati tecnici dell'attività della Sede provinciale;
- f.** cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo provinciale e del Presidente provinciale.

Articolo 26

Il Comitato Direttivo provinciale può istituire Sedi zonali, sentita la Presidenza zonale delle A.C.L.I., qualora costituita.

La Sede zonale ha una propria struttura funzionale e fornisce il necessario supporto tecnico ed organizzativo ai Segretariati sociali.

La Sede zonale svolge in via diretta l'attività di patrocinio nei confronti dei lavoratori; dei cittadini, italiani e stranieri, in conformità alle direttive impartite dal Direttore provinciale.

La Sede zonale è la struttura di coordinamento territoriale dei Segretariati Sociali.

Articolo 27

Alla gestione della Sede zonale sovrintende il Presidente di zona, nominato dalla Presidenza zonale delle A.C.L.I., o, ove non costituita, dalla Presidenza provinciale delle A.C.L.I., d'intesa con il Comitato Direttivo provinciale.

Il Presidente regola le spese della Sede zonale nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone rendicontazione periodica alla Sede provinciale.

Articolo 28

Il Patronato ACLI, a livello locale, è presente attraverso il Segretariato Sociale ed unità organizzative ad esso collegate o assimilate, le quali operano a livello di comune, quartiere, azienda o parrocchia.

Il Segretariato Sociale è la struttura territoriale del Patronato di relazione con i lavoratori e con i cittadini, italiani e stranieri.

Il Segretariato Sociale adempie ai compiti indicati nei precedenti articoli due e tre del presente Statuto, nei limiti della propria competenza funzionale, in conformità alle linee e agli indirizzi degli organi del Patronato. In particolare cura la prima istruzione delle pratiche e svolge altre attività, anche in campo socio-assistenziale, sanitario e con riferimento alla famiglia, al lavoro ed all'immigrazione.

Articolo 29

All'attività del Segretariato Sociale sovrintende il Presidente della struttura territoriale delle A.C.L.I. di riferimento, là dove esistente, ovvero della Sede provinciale del Patronato, che ne regola le spese nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone rendicontazione periodica alla Sede provinciale, e ne disciplina il funzionamento secondo gli indirizzi degli organi del Patronato.

Alle attività del Segretariato sociale è preposto il Promotore sociale, il cui incarico ha carattere fiduciario e di volontariato.

Articolo 30

I Comitati Direttivi regionali e provinciali sono affiancati da un Collegio di Revisori dei Conti, nominato rispettivamente dal Consiglio regionale e provinciale delle A.C.L.I. .

Il Comitato Direttivo nazionale è affiancato da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Direzione nazionale delle A.C.L.I..

I Revisori dei Conti di cui al comma precedente devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 8, ed esercitano il controllo di loro competenza, intervenendo alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 31

Il Patronato ACLI provvede agli scopi del presente Statuto mediante:

- a. i contributi delle A.C.L.I. nella misura stabilita dagli organi dell'associazione;
- b. i contributi stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale o disposti da Enti locali;
- c. i proventi derivanti da leggi e da convenzioni con la Pubblica amministrazione, con organismi dell'Unione Europea e con istituzioni pubbliche e private;
- d. i corrispettivi per attività ammesse dalla legge;
- e. le eredità, donazioni, legati e lasciti;
- f. le erogazioni liberali;
- g. le sottoscrizioni volontarie;
- h. i contributi di enti e associazioni aderenti al Patronato.

Gli introiti dell'Ente non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

Articolo 32

Le Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI sono strutturalmente autonome le une dalle altre e dalla Sede nazionale, hanno autonomia

patrimoniale, economica ed amministrativa, e rispondono direttamente delle rispettive obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziaria deve essere comunque approvato dagli organi competenti dei rispettivi livelli e deve risultare in appositi verbali.

Articolo 33

L'esercizio finanziario del Patronato ACLI si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 34

La Presidenza nazionale può disporre ispezioni e verifiche presso le Sedi territoriali al fine di controllarne il corretto funzionamento ed il rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti per l'esercizio delle loro attività. Nel caso di accertato disservizio la Presidenza nazionale può richiedere al Comitato Direttivo regionale o al Comitato Direttivo provinciale rispettivamente la revoca del Direttore regionale o del Direttore provinciale.

Articolo 35

Il Comitato Direttivo nazionale, sentita la Presidenza regionale del Patronato, ha facoltà di sciogliere il Comitato Direttivo provinciale qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni o atteggiamenti contrari alle disposizioni legislative e agli indirizzi degli organi del Patronato ACLI e di nominare contestualmente un Commissario che assolva a tutte le funzioni assegnate al Comitato Direttivo provinciale.

Per analoghi motivi, il Comitato Direttivo nazionale ha facoltà di sciogliere il Comitato Direttivo regionale e di nominare contestualmente un Commissario.

La conclusione del commissariamento è deliberata dal Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 36

I casi di incompatibilità con la nomina negli organi del Patronato ACLI, a tutti i livelli, nell'ambito istituzionale, sindacale e partitico, sono i medesimi previsti dallo Statuto dell'Associazione promotrice.

La nomina negli Organi del Patronato, a tutti i livelli, è inoltre incompatibile con incarichi, anche professionali, in altri patronati o in associazioni che hanno un proprio Patronato.

I dipendenti del Patronato ed i distaccati dall'Associazione promotrice presso il Patronato non possono far parte con voto deliberativo degli organi del Patronato a qualsiasi livello.

La Presidenza nazionale vigila sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 37

Il Patronato ACLI è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in conformità delle disposizioni di legge.

Esso è tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero stesso il libro dei verbali, i bilanci ed i libri contabili ed a fornire tutte le delucidazioni sul funzionamento tecnico e amministrativo dell'Ente.

Articolo 38

Le modifiche al presente Statuto sono soggette all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Gli organi nazionali del Patronato ACLI sono altresì tenuti ad introdurre le variazioni disposte dal Ministero stesso a norma di legge.

Articolo 39

In caso di scioglimento del Patronato ACLI il patrimonio risultante sarà devoluto alle Associazioni Cristiane Lavoratori italiani o ad opere di assistenza o di promozione sociale da esse designate.

In caso di scioglimento delle Sedi regionali o provinciali del Patronato ACLI il patrimonio risultante sarà devoluto alla Sede nazionale del Patronato ACLI.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL PATRONATO ACLI *

TITOLO I

Attività all'estero

Articolo 1

Attività all'estero

Il Patronato ACLI svolge l'attività nell'Unione europea ed all'estero mediante gli organismi indicati nell'articolo 5 dello Statuto, all'uopo convenzionati, ed aventi le seguenti caratteristiche:

- a) scopi e finalità analoghi a quelli definiti nello Statuto delle ACLI e del Patronato ACLI;
- b) organi direttivi, esecutivi e tecnici equivalenti, anche quanto a funzioni, a quelli presenti nello Statuto del Patronato ACLI;
- c) idoneità a svolgere l'attività di patrocinio nel rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti dalla legislazione italiana per gli istituti di Patronato e di assistenza sociale;

* Approvato dal Comitato Direttivo Nazionale il 10 luglio 2003

- d) titolarità della responsabilità tecnica dell'attività di patrocinio in ruoli equivalenti a quelli indicati nello Statuto del Patronato ACLI.

Art. 2

Le convenzioni

Il contenuto delle convenzioni è stabilito dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Le convenzioni debbono comunque includere disposizioni che regolino e stabiliscano:

- a) l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'attività di patrocinio;
- b) l'adozione e l'uso della denominazione "Patronato ACLI";
- c) il rispetto delle metodologie, delle prescrizioni tecniche ed organizzative del Patronato ACLI;
- d) i requisiti professionali degli operatori addetti all'attività di patrocinio, la regolarità del rapporto di lavoro, nonché le modalità di attribuzione degli incarichi e dell'eventuale revoca;
- e) l'obbligo di adempiere agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale nel rispetto della legislazione locale;
- f) la titolarità della responsabilità giuridica e tecnica dell'attività esercitata e degli atti posti in essere;
- g) i rapporti economici e contrattuali intercorrenti tra le parti e la scelta della legislazione da applicare per la loro regolamentazione;
- h) il diritto del Patronato ACLI, nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, il rapporto convenzionale, di affidare ad altro soggetto o organismo di sua scelta, la titolarità delle pratiche relative all'attività di patrocinio svolta e la correlata documentazione amministrativa.

Le convenzioni sono approvate dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI e ratificate dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI.

Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al presente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, restano validi gli accordi in essere relativi allo svolgimento dell'attività del Patronato ACLI nell'Unione Europea ed all'estero.

Art. 3

Partecipazione agli Organismi locali

Il Patronato ACLI può partecipare, direttamente o tramite soggetti o persone fisiche all'uopo nominati, agli organismi locali con i quali è convenzionato.

La partecipazione è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI, su proposta della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 4

Uffici all'estero

Il Patronato ACLI può costituire proprie strutture nell'Unione Europea ed all'estero, operanti nel rispetto dell'ordinamento giuridico locale quali Uffici strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale.

La costituzione di detti Uffici, secondo le norme statutarie, è approvata dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI, su proposta della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 5

Consulte dei responsabili degli organismi esteri convenzionati

Possono essere costituite dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI Consulte dei responsabili degli organismi esteri convenzionati.

Esse sono convocate dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che ne determina l'ordine del giorno.

TITOLO II

Sede Nazionale

Art. 6

Membri del Comitato Direttivo Nazionale

La Direzione Nazionale delle ACLI nomina i 20 membri del Comitato Direttivo Nazionale ed indica quelli rappresentativi delle Sedi territoriali italiane ed estere, scegliendoli tra soggetti che ricoprono l'incarico di Presidente o Vice Presidente del Patronato ACLI ad ogni livello e provvede alla loro sostituzione in caso di decadenza dal loro incarico.

Art. 7

Funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno tre volte l'anno. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo, alla nomina del Direttore Generale, alle modifiche allo Statuto ed al Regolamento del Patronato ACLI, alla costituzione o alla revoca della costituzione delle Sedi regionali o provinciali per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Art. 8

Compiti del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale, in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza Nazionale gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto:

- a) definisce le condizioni necessarie per la ratifica delle convenzioni con le Confederazioni e le Associazioni che intendono avvalersi dei servizi del Patronato ACLI nel rispetto dell'articolo 5 della L.152/2001;
- b) approva i criteri proposti dalla Presidenza Nazionale per la costituzione delle Sedi regionali e provinciali;
- c) approva, su proposta della Presidenza Nazionale, la costituzione delle Sedi regionali e provinciali che rispettino i criteri di cui al punto precedente e adotta, su proposta della Presidenza Nazionale, il provvedimento di revoca qualora vengano meno le relative condizioni che ne hanno determinato la costituzione;
- d) può istituire, sentite le rispettive Presidenze Regionali del Patronato ACLI, Coordinamenti interregionali per lo svolgimento di funzioni nell'ambito delle attività di competenza delle stesse Sedi regionali;
- e) regola l'attività degli uffici in Italia, nell'Unione Europea ed all'estero del Patronato ACLI, d'intesa con la Presidenza Nazionale.

Art. 9

Costituzione degli Uffici Regionali e Provinciali

Il Comitato Direttivo Nazionale può costituire Uffici regionali e provinciali del Patronato ACLI dipendenti dalla Sede Nazionale dove non sono presenti le Sedi regionali e Provinciali costituite ai sensi dello Statuto.

Gli Uffici così costituiti non godono di autonomia patrimoniale, economica ed amministrativa e sono strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale.

La rappresentanza legale, anche in giudizio, è affidata al Presidente nazionale del Patronato ACLI.

Art. 10

Uffici Regionali e Provinciali

Fino alla approvazione della costituzione delle Sedi Regionali e Provinciali, le Sedi non costituite continuano ad operare quali Uffici regionali e provinciali del Patronato ACLI, strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, e conservano la denominazione di Sedi Regionali e Provinciali fino al 31 dicembre 2006.

Detti Uffici sono privi di autonomia patrimoniale, economica ed amministrativa, e la relativa rappresentanza legale, anche in giudizio, permane al Presidente nazionale del Patronato ACLI.

Art. 11

Funzionamento della Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale di norma almeno una volta al mese.

La convocazione della Presidenza è fatta con avviso scritto, indicante l'ora e la data, e si intende, salvo diversa indicazione, convocata presso la Sede Nazionale.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Presidenza.

La Presidenza Nazionale sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale i criteri che devono essere soddisfatti per la costituzione delle Sedi regionali e provinciali del Patronato ACLI, nonché la domanda di costituzione delle medesime e ne propone la revoca al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la loro costituzione.

Art. 12

Il Direttore Generale

Il Direttore generale è scelto tra persone che abbiano comprovata sensibilità sociale, capacità manageriale e le competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere.

La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

L'incarico di Direttore generale dura quattro anni; è rinnovabile e può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Nazionale del Patronato, sentita la Presidenza Nazionale delle ACLI.

L'incarico scade comunque in occasione del rinnovo degli Organi dell'Ente.

Il Direttore generale ha diritto di accedere e visionare i documenti relativi all'attività istituzionale, amministrativa e contabile di tutte le Sedi regionali e provinciali.

TITOLO III

Sede Regionale

Art. 13

Costituzione della Sede Regionale

Il Consiglio Regionale delle ACLI costituisce la Sede Regionale del Patronato ACLI approvando la proposta di delibera che contiene il piano programmatico ed economico elaborato secondo i criteri approvati dal Comitato Direttivo Nazionale.

La delibera è inviata alla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

In assenza di costituzione ed approvazione della Sede Regionale secondo le norme del presente articolo, la Sede continua ad operare quale Ufficio regionale del Patronato ACLI, strutturalmente dipendente dalla Sede Nazionale.

Art. 14

Funzionamento del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente Regionale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno tre volte l'anno. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo ed alla nomina del Direttore Regionale, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data della riunione, alla Sede Nazionale.

Art. 15

Compiti del Comitato Direttivo Regionale

Il [Comitato Direttivo Regionale](#), in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse

dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza regionale gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Regionale:

- a) delibera, sentite le Presidenze provinciali, in merito alla stipulazione di convenzioni, accordi o progetti di ambito regionale che comportino oneri di servizio per le singole Sedi provinciali, dandone attuazione.
- b) dispone i provvedimenti affinché le attività delle singole Sedi provinciali si svolgano in un quadro di reciproco coordinamento ed utilità;
- c) elabora proposte finalizzate al controllo del raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle Sedi provinciali, nel quadro della pianificazione nazionale ed assume iniziative che assicurino il raggiungimento degli obiettivi;
- d) elabora progetti e assume ogni iniziativa volta ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della Regione secondo le linee della Sede Nazionale.

Art. 16

Funzionamento della Presidenza Regionale

La Presidenza regionale è convocata dal Presidente Regionale di norma almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione della Presidenza è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione. La convocazione deve essere notificata con almeno tre giorni di anticipo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Presidenza.

Per gli Uffici Regionali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Presidente e del Vice presidente è sottoposta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 17

Il Direttore Regionale

Il Direttore regionale è scelto tra persone che:

- a) abbiano comprovata sensibilità sociale e siano in possesso di competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere;
- b) abbiano conoscenza delle politiche sociali e dei servizi socio-assistenziali dell'ente Regione;
- c) abbiano partecipato con profitto ai percorsi formativi per incarichi direttivi promossi dalla Sede Nazionale.

La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

L'incarico di Direttore regionale può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Regionale del Patronato, sentita la Presidenza regionale delle ACLI, d'intesa con la Presidenza Nazionale del Patronato.

Il Direttore regionale ha contratto di rapporto di lavoro subordinato con la Sede Nazionale del Patronato ACLI.

Per gli Uffici Regionali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Direttore regionale è effettuata dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI, sentita la Presidenza Regionale.

Art. 18

Consulta Regionale dei Direttori

La Consulta regionale dei direttori è composta dal Direttore regionale, che la presiede, e dai Direttori provinciali.

La Consulta:

- a) svolge funzioni di coordinamento tecnico e di consultazione in ordine al funzionamento tecnico-operativo delle sedi sul territorio regionale, anche per garantire l'applicazione uniforme delle direttive degli organi nazionali e regionali;
- b) esamina l'andamento dell'attività in ambito regionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, predisponendo eventuali iniziative al riguardo;

- c) valuta l'andamento delle Sedi provinciali per quanto attiene l'attività delle stesse, ponendo particolare attenzione alle questioni attinenti l'attività istituzionale finalizzata ad incrementare l'attività di patrocinio anche con riferimento a nuovi obiettivi di tutela;
- d) analizza, propone e verifica le azioni formative alla luce delle esigenze del personale operante in ambito regionale.

La Consulta regionale è convocata dal Direttore regionale, che ne determina l'ordine del giorno, almeno ogni quattro mesi e prima di ogni pianificazione.

Alle riunioni della Consulta è invitato il Presidente regionale del Patronato.

TITOLO IV

Sede Provinciale

Art. 19

Costituzione della Sede Provinciale

Il Consiglio Provinciale delle ACLI costituisce la Sede Provinciale del Patronato ACLI approvando la proposta di delibera che contiene il piano programmatico ed economico elaborato secondo i criteri approvati dal Comitato Direttivo Nazionale del Patronato ACLI.

La delibera è inviata alla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI che, sentita la Presidenza regionale, la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

In assenza di costituzione ed approvazione della Sede provinciale secondo le norme del presente articolo, la Sede continua ad operare quale Ufficio provinciale del Patronato ACLI, strutturalmente dipendente dalla Sede Nazionale.

Art. 20

Funzionamento del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale periodicamente sulla base delle esigenze legate alle sue funzioni e comunque almeno una volta al mese. Esso è convocato altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Comitato è fatta con avviso scritto e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.

Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti con voto deliberativo ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei componenti con voto deliberativo.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative al bilancio consuntivo ed alla nomina del Direttore Provinciale, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti con voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La convocazione deve essere inviata con almeno tre giorni di anticipo.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato, e deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data della riunione, alle sedi regionale e nazionale.

Art. 21

Compiti del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale, in attuazione dei compiti statutari, assume iniziative atte a garantire l'integrazione con le attività promosse dalle ACLI e dai loro Servizi e settori, anche al fine di provvedere allo sviluppo ed al sostegno del Patronato, proponendo alla Presidenza provinciale delle ACLI gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale:

- a) delibera in merito alla costituzione di Segretariati sociali;
- b) elabora e propone piani di sviluppo delle Sedi territoriali coerenti con gli indirizzi della pianificazione regionale e centrale.

Art. 22

Ratifica nomina del Presidente provinciale

Per gli Uffici Provinciali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, la nomina del Presidente e del Vice presidente è sottoposta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 23

Il Direttore Provinciale

Il Direttore provinciale è scelto tra persone che:

- a) devono avere comprovata sensibilità sociale e competenze professionali adeguate alle funzioni da svolgere;
- b) devono avere conoscenza delle politiche sociali e dei servizi socio-assistenziali a livello provinciale;
- c) abbiano partecipato con profitto ai percorsi formativi per incarichi direttivi promossi dalla Sede Nazionale;

La nomina è subordinata ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

L'incarico di Direttore provinciale può essere revocato in caso di comprovati motivi da parte del Comitato Direttivo Provinciale del Patronato, sentita la Presidenza provinciale delle ACLI e la Presidenza Regionale del Patronato, d'intesa con la Presidenza Nazionale del Patronato.

Il Direttore provinciale ha contratto di rapporto di lavoro subordinato con la Sede Nazionale del Patronato ACLI.

In assenza di costituzione ed approvazione della Sede Provinciale secondo le norme dello Statuto, la nomina del Direttore Provinciale è effettuata dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI, sentito il Comitato Direttivo Provinciale e la Presidenza regionale dell'Ente.

Art. 24

Compiti del Direttore Provinciale

Il Direttore provinciale, nell'ambito dei compiti previsti dallo Statuto:

- a) è responsabile del funzionamento dei servizi della Sede provinciale, nonché dell'attività dei Segretariati sociali e delle Sedi zonali;
- b) assegna gli operatori alle rispettive Sedi zonali nel quadro della programmazione effettuata dal Comitato direttivo provinciale;
- c) propone al Presidente Provinciale la nomina del promotore sociale e la sua eventuale revoca per gravi e comprovati motivi;
- d) autorizza i promotori sociali a svolgere l'attività di patrocinio, l'accesso agli istituti previdenziali ed alla documentazione di sede nei limiti di cui alla L.152/2001 e può provvedere alla sospensione dell'autorizzazione in attesa dei provvedimenti di revoca;
- e) cura la gestione amministrativa della Sede provinciale assieme al Presidente provinciale;
- f) cura la contabilità economica della Sede provinciale e gli adempimenti ad essa correlati.

Art. 25

Sede zonale

La Presidenza zonale delle ACLI si intende costituita qualora l'ambito territoriale della zona ACLI coincida con quella di competenza della Sede zonale del Patronato ACLI.

La sede zonale del Patronato ACLI opera mediante una struttura funzionale adeguata a garantire i necessari servizi.

I servizi della sede zonale sono curati da un operatore assegnato dal Direttore provinciale, al quale risponde del suo operato.

Per favorire lo sviluppo dell'attività delle Sedi zonali per un periodo non superiore a quattro anni dalla costituzione della Sede zonale del Patronato ACLI, alla gestione della stessa sovrintende il Comitato Direttivo Provinciale del Patronato ACLI.

Art. 26

Attività della Sede Zonale

La Sede zonale, per svolgere le proprie funzioni:

- a) opera, con riferimento alle attività istituzionali, secondo le disposizioni del Direttore provinciale;
- b) svolge la propria attività in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni degli organi provinciali del Patronato ed in collaborazione con gli organi locali delle ACLI;
- c) si collega e collabora con le strutture di base delle ACLI e dei loro Servizi per promuovere le iniziative utili al sostegno dell'attività di patrocinio e di assistenza;
- d) propone al Comitato Direttivo Provinciale forme di collaborazione, anche in convenzione, con istituzioni locali ed organismi, anche a carattere associativo, con finalità di solidarietà sociale;
- e) opera nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e il suo rendiconto mensile deve essere inviato alla sede provinciale del Patronato.

Art. 27

Presidente di Zona

Il **Presidente di zona**, oltre i compiti previsti nello statuto:

- a) segue l'attuazione dei programmi di attività della Sede;
- b) verifica, unitamente all'operatore di zona, l'attività dei Segretariati sociali della zona;
- c) coordina la programmazione delle iniziative di sostegno all'attività di patronato da parte delle strutture di base delle ACLI;
- d) formula proposte alla Sede provinciale in merito alle iniziative per lo sviluppo dei Servizi e la formazione di nuovi Promotori sociali;
- e) esprime pareri ed indicazioni al Direttore provinciale per la proposta di nomina dei Promotori sociali.

Art. 28

Segretariato Sociale

Il **Segretariato sociale**:

- a) è costituito dal Comitato direttivo provinciale del Patronato ACLI su proposta del Direttore provinciale;

- b) svolge le sue funzioni in collegamento con altri servizi e strutture promossi dalle ACLI sul territorio;
- c) può proporre di realizzare forme di collaborazione, anche in convenzione, con organismi anche a carattere associativo, che operano con finalità di solidarietà sociale coordinandosi con gli organi provinciali.

Art. 29

Responsabile del Segretariato Sociale

Sovrintende al Segretariato sociale il Presidente della struttura di base delle ACLI, ove esistente, ovvero il Presidente provinciale delle ACLI o persona da Esso delegata, il quale:

- a) collabora con le strutture di base delle ACLI nella promozione di iniziative utili al sostegno del Segretariato sociale;
- b) definisce, d'intesa con il Presidente provinciale, collaborazioni con le Istituzioni e con organismi sociali, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del Segretariato;
- c) regola le spese del Segretariato sociale dandone rendiconto mensile alla Sede provinciale.

Art. 30

Promotore Sociale

Il **Promotore sociale** è nominato dal Presidente Provinciale del Patronato ACLI su proposta del Direttore provinciale.

Il Promotore sociale svolge il proprio incarico con carattere fiduciario e di volontariato, nel rispetto delle norme di legge ed in coerenza con gli scopi e gli indirizzi contenuti nello Statuto del Patronato ACLI e delle ACLI.

Il Promotore sociale si attiene alle disposizioni impartite dal Direttore provinciale ed opera nel territorio assegnatogli. Esso coordina la propria attività con le indicazioni degli organi provinciali e zonali delle ACLI.

I promotori sociali possono costituirsi in associazione di volontariato aderente alle ACLI, secondo le normative nazionali e locali.

Il nominativo del Promotore sociale viene inserito negli appositi Albi dei Promotori sociali.

TITOLO V

Patrimonio e tutela

Art. 31

Patrimonio

Il patrimonio del Patronato ACLI è costituito:

- a) dai beni immobili di proprietà della Sede Nazionale, delle Sedi regionali e provinciali;
- b) dai beni mobili di proprietà dalla Sede Nazionale, delle Sedi regionali e provinciali;
- c) dalle quote di partecipazione societaria detenute dalla Sede Nazionale e dalle Sedi regionali e provinciali;

Il patrimonio del Patronato ACLI deve essere utilizzato secondo gli scopi statutari.

I beni immobili e le quote di partecipazione societaria detenute dalle Sedi regionali e provinciali non possono essere trasferiti ovvero ceduti a qualsiasi titolo senza la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo Nazionale.

La Sede Nazionale del Patronato ACLI ha il diritto di prelazione in caso di alienazione di immobili di proprietà delle Sedi locali. L'esercizio del diritto di prelazione è deliberato dalla Presidenza Nazionale.

Gli atti di acquisto di immobili da parte delle Sedi regionali e provinciali devono contenere espressamente la predetta clausola di prelazione in favore della Sede Nazionale. Copia degli atti di acquisto deve essere rimessa alla Sede Nazionale entro dieci giorni dalla loro stipulazione.

I beni patrimoniali di proprietà o di pertinenza delle Sedi del Patronato ACLI debbono essere inventariati secondo le regole previste dalla Sede Nazionale.

La contabilità ed i bilanci delle Sedi regionali e provinciali devono attenersi alle regole impartite dalla Sede Nazionale.

Art. 32

Funzionamento economico

Il funzionamento economico delle singole Sedi del Patronato ACLI è assicurato attraverso conti correnti bancari o postali la cui apertura deve essere notificata alla Sede Nazionale.

Autorizzati ad operare su detti conti sono, con firma congiunta, il Presidente regionale ovvero provinciale, o il loro delegato a norma dello Statuto, ed il Direttore della rispettiva sede.

Per gli Uffici Regionali o Provinciali strutturalmente dipendenti dalla Sede Nazionale, l'autorizzazione ad operare su detti conti è concessa dalla Presidenza Nazionale del Patronato ACLI.

Art. 33

Indagine ispettiva

La Presidenza Nazionale dispone l'indagine ispettiva nei casi previsti dallo statuto.

Il provvedimento è comunicato dalla Presidenza Nazionale per iscritto e contiene i motivi che lo hanno determinato, le modalità con le quali è effettuata l'ispezione, fra cui l'accesso ai conti correnti, ed il nominativo del soggetto incaricato.

La Presidenza Nazionale può sospendere, nelle more dell'ispezione, l'autorizzazione ovvero la facoltà ad operare sui conti correnti da parte dei soggetti legittimati.

La Presidenza Nazionale, in base ai risultati acquisiti, provvede, a norma dello Statuto, adottando i provvedimenti più opportuni o chiedendo alla Presidenza Nazionale delle ACLI di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 34

Commissariamento

Nel caso di commissariamento previsto dallo Statuto del Patronato ACLI il Comitato Direttivo Nazionale provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento ed i motivi che lo hanno determinato a tutti i componenti del Comitato direttivo disciolto.

Il Commissario assume i poteri al momento della nomina e provvede a tutte le deliberazioni di competenza dell'organo disciolto.

I componenti del Comitato Direttivo disciolto possono chiedere di essere ascoltati o produrre note difensive al Collegio dei Probiviri delle ACLI Nazionali, in qualità di organo dell'Associazione promotrice, entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri delle ACLI Nazionali, valutate le ragioni addotte e sentiti, nel caso di loro richiesta, i componenti del Comitato Direttivo Nazionale e di quello disciolto, conferma o revoca il provvedimento di commissariamento entro quaranta giorni.

La Presidenza Nazionale può conferire al Commissario i poteri ispettivi previsti dall'articolo precedente.

LA LEGGE DI RIFORMA DEI PATRONATI

Legge 30 Marzo 2001, n. 152 *

“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”

Art. 1.

Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

Art. 2.

Soggetti promotori

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

- a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
- b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
- c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Costituzione e riconoscimento)

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che in-

tendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

Atto costitutivo e statuto

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
 - a) l'organizzazione promotrice;
 - b) la denominazione dell'istituto;
 - c) la sede legale;
 - d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
 - e) gli organi di amministrazione e di controllo;
 - f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
 - g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
 - h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5.

Convenzioni

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.

Art. 6.

Operatori

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Funzioni

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadi-

ni italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Art. 8.

Attività di consulenza, di assistenza e di tutela

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con

riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 9.

Attività di assistenza in sede giudiziaria

1. Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.

4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.

5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

Art. 10.

Attività diverse

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferi-

mento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera *b*), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Art. 11.

Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 12.

Accesso alle banche dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite

convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Art. 13.

Finanziamento

1. Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- a) 89,90 per cento all'attività;
- b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Art. 14.

Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 15.

Vigilanza

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

Art. 16.

(Commissariamento e scioglimento)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

Art. 17.

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvaler-

si, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Art. 18.

Trattamento fiscale

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

Art. 19.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento

entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera *a*).

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
- b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

DECRETO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO

Decreto 13 dicembre 1994, n.764 *

Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visti, in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 5 del citato decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento degli istituti predetti è effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolta nei singoli esercizi;

* *Il decreto ministeriale 13 dicembre 1994, n. 764, pur abrogato dall'art. 21, comma 2, della legge 152 del 2001, mantiene la propria validità fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto di finanziamento. Quest'ultimo non è ancora stato approvato nonostante la stessa legge 152 (art. 13, comma 7) ne prevedesse l'emanazione da parte del Ministero vigilante entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.*

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica dei summenzionati istituti, nonché integrazioni a detto decreto;

Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione atta a dimostrare l'attività stessa;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1981, con il quale erano stati dettati, in attuazione delle precitate disposizioni legislative, i suddetti criteri;

Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1ter della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con le quali - a motivo delle difficoltà emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad una modifica dei criteri stessi - sono state dettate diverse modalità per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982 al 1985;

Viste le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori di cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal 1986 al 1989;

Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, ed all'art. 7 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non convertiti, e con le quali erano stati dettati nuovi criteri provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991;

Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle norme contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti tutti gli istituti interessati, nonché le relative organizzazioni promotrici;

Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 647/94 espresso nell'adunanza generale dei 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione protocollo n. 2/4PS/31797 inviata il 24 ottobre 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale - di seguito indicati con la denominazione di «istituti di patronato» - previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.

Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio 1994, la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è effettuata in base alle seguenti percentuali:

- attività svolta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e delle successive norme estensive della competenza degli istituti di patronato:

in Italia 72 %;
all'estero 8 %;

- organizzazione degli uffici:

in Italia 17 %;
all'estero 3 %.

Art. 3.

1. Attività degli istituti di patronato, ai soli fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, è quella che:

a) viene prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato e con il divieto, per l'istituto stesso, di pretendere o accettare versamenti a qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente, fatta eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute per l'assistenza prestata in sede giudiziaria;

b) ha per scopo il conseguimento di prestazioni previdenziali e interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili, nell'ambito della vigente normativa;

c) è esplicita, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle amministrazioni competenti all'erogazione e definizione delle prestazioni e, per l'estero, an-

che nei confronti delle corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati.

2. In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera a), accertata dal competente ispettorato provinciale dei lavoro in via definitiva, il contributo per l'attività ed organizzazione per la sede provinciale o zonale presso la quale si è verificata l'infrazione non è dovuto e, se già corrisposto, è recuperato in occasione della prima ripartizione definitiva successiva all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra gli altri istituti di patronato in base alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui si procede alla ripartizione.

Art. 4.

1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa deve essere comunicato, a cura dell'istituto stesso, all'atto dell'intervento, all'amministrazione erogatrice della prestazione richiesta. Il mandato deve contenere -pena la non computabilità della relativa pratica ai fini della concessione del contributo al finanziamento - la espressa indicazione del mandatario, nonché la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso deve essere rilasciata all'assistito.

2. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, di cui l'amministrazione erogatrice della prestazione ha l'obbligo di comunicazione, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.

3. Ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato, quando sia rilasciata, per il conseguimento della medesima prestazione, successiva delega ad altro istituto di patronato, soltanto la revoca espressa del mandato precedente, che deve essere comunicata dall'istituto subentrante a quello precedentemente delegato e all'amministrazione erogatrice della prestazione, comporta la valutazione dell'attività svolta dall'istituto di patronato subentrante.

4. Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del procedimento amministrativo e *quelle* successive eventuali.

5. Ai soli effetti di cui all'art. 7, comma 2, la revoca non opera rispetto all'intervento, già svolto, definito positivamente.

6. In caso di scioglimento o di revoca della personalità giuridica, l'istituto di patronato ha l'obbligo di darne comunicazione agli assistiti od restituire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento o di revoca. Tale obbligo incombe anche in caso di chiusura della sede provinciale.

Art. 5.

1. L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:

- a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
- b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.

2. Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6.

1. L'attività in sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di merito e giudizi di legittimità, è regolata dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria deve essere rilasciato dall'assistito specifico mandato da conservarsi in originale agli atti dell'istituto di patronato. Agli stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato deve rilasciare apposita dichiarazione da conservarsi in originale agli atti dell'Istituto medesimo.

3. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta da professionisti convenzionati con gli istituti di patronato. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifiche disposizioni approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.

Art. 7.

1. Fermi restando i più ampi campi svolti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato, ai fini della corrispondenza del contributo ai finanziamenti degli stessi, sono presi in considerazione:

a) per l'assistenza svolta in sede amministrativa, le prestazioni e gli interventi più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela tassativamente indicati nelle apposite tre tabelle allegate al presente decreto. Dette tabelle possono essere modificate od integrate qualora se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16;

b) per l'assistenza in sede giudiziaria, gli interventi svolti relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera precedente.

2. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera a), ove definiti positivamente per l'assistito, è attribuita il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato.

3. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera b), ove il giudizio si concluda positivamente per l'assistito, è attribuito il seguente punteggio:

a) punti 210 per il giudizio di merito;

b) punti 30 per il giudizio di legittimità.

4. Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il giudizio conclusa con transazione, nonché quello abbandonato dall'amministrazione erogatrice della prestazione. Agli stessi fini sono considerati quale unico giudizio i giudizi plurimi iniziati con unico atto o definiti con unica sentenza, nonché quelli conclusi con unica transazione; in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio non può essere inferiore a quello che risulta dalla somma dei punteggi che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.

Art. 8.

1. Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, la struttura organizzativa degli istituti di patronato, essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e necessaria per la individuazione e valutazione delle responsabilità e della efficacia del servizio, deve essere articolata in:

sede centrale;

sedi regionali;

sedi provinciali.

2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica e deve garantire l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali statutariamente previsti.

3. Compete alla sede centrale mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni statali interessate;

4. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno.

5. La sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica di corrispondente livello.

6. Alla sede regionale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno due operatori di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui il numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.

8. La sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonché chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza e l'operatività dell'istituto di patronato nella provincia deve essere garantita da operatori addetti esclusivamente all'attività di patrocinio, eventualmente da consulenti medico-legali e legali appositamente convenzionati.

9. Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. L'orario di apertura al pubblico della sede provinciale deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere.

10. Possono essere istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di apertura al pubblico della sede zonale deve essere articolato in almeno tre giorni alta settimana e tre ore giornaliere.

11. L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.

12. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice.

13. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

Art. 9.

1. L'organizzazione delle sedi sul territorio nazionale è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

- a) per la sede centrale 10 punti;
- b) per ogni sede regionale 2 punti;
- c) per ogni sede provinciale 2 punti;
- d) per ogni sedi zonale 1 punto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 400 punti-attività e la sede zonale almeno 200 punti-attività.

3. Nell'ipotesi in cui le sedi non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art.8 e del comma 2 del presente articolo, non viene attribuito alle sedi stesse alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

4. Gli ispettorati provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).

Art. 10.

1. Ai fini del possesso dei requisiti previsti all'art. 8, sono considerati operatori e, come tali, i soli abilitati a firmare i mandati e trattare direttamente le pratiche con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni:

a) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai medesimi in conformità degli ordinamenti legislativi dei singoli Stati ospitanti o convenzionati con gli stessi, ferma restando la responsabilità di gestione dell'istituto di patronato;

b) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice posti in posizione di comando presso le strutture dell'istituto di patronato con specifico provvedimento soggetto al visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del lavoro.

2. Al competente ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicità annuale ovvero ogniqualvolta si determinino variazioni, l'elenco degli operatori a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei legali convenzionati, nonché i nominativi dei responsabili delle sedi regionali, provinciali e zonali e l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi stesse. Copia conforme di tale elenco e delle eventuali variazioni deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

3. Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria ed in modo saltuario, di mera istruzione delle pratiche, di fornitura di informazioni ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione devano risultare da accordo scritto vistato dal competente ispettorato del lavoro.

Art. 11.

1. La vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto legislativo del Cago provvisoria dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e della legge 27 marzo 1980, n. 112, compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esplica, di norma, tramite gli ispettorati del lavoro.

2. Per quanto attiene all'attività degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può anche provvedere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana direttive e criteri e dispone, altresì, ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

4. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione straordinaria presso una sede di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella statisticazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo patronato operanti in detto Stato. In caso di una confederazione di Stati, tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo Stato confederato.

Art. 12.

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione:

a) appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, convalidati, all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali;

b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debitamente verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono essere notificati all'istituto di patronato interessato, il quale ha facoltà di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, le proprie controdeduzioni ai fini di un riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o rilievi formulati;

c) relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle tabelle di cui alla lettera b) contenente gli elementi di valutazione e di giudizio sulla struttura organizzativa e sull'espletamento delle attività dei vari istituti operanti nell'ambito della provincia, nonché l'esito degli eventuali riesami di cui alla lettera precedente;

d) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

2. Le sedi provinciali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni dovranno inviare annualmente, agli ispettorati provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Detta documentazione deve costituire valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).

Art. 13.

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero sono valutate, nei limiti delle quote percentuali dei fondi di cui all'art. 2, con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero e fermi restando i requisiti di cui all'art. 8, commi 6 e 9, in ciascuno stato la sede centrale è equiparata alla sede regionale ed ogni sede decentrata è equiparata alla sede provinciale.

3. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero vengono rilevate mediante la seguente documentazione prodotta dagli istituti stessi:

a) tabelle statistiche recanti i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività di ciascuna sede, sottoscritte dal responsabile della sede stessa, con espressa dichiarazione in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati;

b) tabelle statistiche riepilogative per ciascuno Stato;

c) tabella statistica riepilogativa dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

d) relazione illustrativa ed espressa dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

4. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera d), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività all'estero dell'istituto di patronato. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività relativo alla sede cui è riferibile l'irregolarità.

5. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché gli appositi registri di apertura e di

chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

Art. 14.

1. Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:

a) entro il 30 aprile gli istituti di patronato sono tenuti a produrre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) ed all'art. 13, comma 3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);

b) entro il 31 maggio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministero del tesoro, ad emanare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il decreto impositivo dell'aliquota di prelievo sui contributi incassati dagli enti previdenziali nell'anno considerato ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento;

c) entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al punto a), anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente entro il limite dei nove decimi dei fondi affluiti;

d) entro il 31 ottobre gli ispettorati provinciali del lavoro effettuano le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese successivo, gli atti di cui all'art. 12, lettere b) e c);

e) entro il 31 marzo successivo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 15.

1. Gli istituti di patronato devono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) relazionare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del contributo al finanziamento;

c) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;

e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.

Art. 16.

1. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e composta da:

- i due dirigenti preposti, rispettivamente, presso il Ministero stesso e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato;

- due funzionari del ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato;

- un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

- sei rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività in relazione alla consistenza organizzativa ed alta tipologia delle organizzazioni promotrici o sulla base di forme di coordinamento, preventivamente costituite e in grado di esprimere rappresentanze unitarie.

2. Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni, è attribuita il compito di:

a) formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle tabelle di cui al comma. 1, lettera a) dell'art. 3;

b) esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si disponga di dati delle amministrazioni erogatrici;

c) esprimere motivato parere sulla congruità dei dati dichiarati dai singoli istituti di patronati;

d) concorrere all'attuazione del secondo comma dell'art.5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

e) controllare le modalità e la periodicità di trasmissione degli elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell'art. 12;

f) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente decreto.

3. Ciascuno dei membri effettivi di cui al comma I i; sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1994

Allegati

Tabella A - INPS

| Gruppo | Prestazioni | Punti |
|--------|---|-------|
| 1 | Assegno di invalidità Pensione di inabilità | 6 |
| 2 | Revisione assegno di invalidità Pensione di anzianità Pensione di vecchiaia Pensione ai superstiti | 4 |
| 3 | Pensione sociale Ricostituzioni | 2 |

Tabella B - INAIL

| Gruppo | Prestazioni | Punti |
|--------|--|-------|
| 1 | Indennizzo M.P. o Infortunio non già denunciati Costituzione rendita Revisione rendita attiva o passiva | 6 |
| 2 | Richiesta rendita a superstiti di titolare di rendita Richiesta rendita a superstiti di non titolare di rendita | 4 |
| 3 | Richiesta primo pagamento indennità "temporanea" Richiesta prolungamento indennità "temporanea" | 2 |

Tabella C - Altre Amministrazioni

| Gruppo | Prestazioni | Punti |
|---------------|---|--------------|
| 1 | Pensioni privilegiate dirette e indirette Pensioni di guerra Pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti | 6 |
| 2 | Pensioni di vecchiaia Pensioni di invalidità Pensioni ai superstiti | 3 |
| 3 | Riliquidazione pensione | 1 |
